



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

**Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale
n. 148 del 19 dicembre 2007**

ARTICOLO 1 – ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF _ FONTE ISTITUTIVA E PRINCIPI CARDINE

L'addizionale comunale all'IRPEF è stata introdotta nell'ordinamento giuridico dall'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 1998 n. 360.

Ogni Comune ha la facoltà di stabilirne l'applicazione nel proprio territorio entro i limiti prescritti dalla legge nazionale mediante ricorso alla facoltà di variazione dell'aliquota di compartecipazione.

ARTICOLO 2 – ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Il Consiglio Comunale, mediante norma regolamentare adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997, stabilisce il ricorso alla facoltà concessa dal legislatore nazionale di variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF.

Il regolamento è deliberato entro i termini, ordinari o differiti, stabiliti dall'ordinamento vigente in modo da dispiegare effetti per l'anno di riferimento.

Con la stessa norma regolamentare è stabilita annualmente la misura della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, nel limite massimo di 0,8 punti percentuali.

La delibera regolamentare di variazione dell'aliquota di compartecipazione è trasmessa per estratto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro 30 giorni da quando la delibera è divenuta esecutiva.

La delibera di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF altresì pubblicata, con le modalità previste da apposito decreto ministeriale, sul sito informatico istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 3 – INDIRIZZI PER IL RICORSO ALLA VARIAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

Il ricorso alla facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è ammesso per il reperimento delle risorse necessarie per il conseguimento del pareggio di Bilancio ed in particolare per finanziare la realizzazione di progetti o opere di considerevole rilievo sociale o per l'istituzione di nuovi servizi, non altrimenti finanziabili. E' altresì ammessa per consentire interventi volti a conseguire una diversa distribuzione delle componenti della fiscalità comunale e di realizzare una più equilibrata distribuzione del carico della fiscalità comunale.

Il ricorso alla facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF può essere esercitato, annualmente, anche nel senso della riduzione dell'aliquota, qualora vengano meno le ragioni che ne hanno comportato l'istituzione ovvero ancora quando vengano reperite risorse aggiuntive sulle quali sia possibile fare affidamento per il conseguimento dell'equilibrio del Bilancio di previsione.

ARTICOLO 4 – DECORRENZA

La decorrenza dell'efficacia della delibera di determinazione dell'aliquota, ai fini dell'applicazione del tributo, coincide con la data di pubblicazione sul sito informatico istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

L'addizionale all'IRPEF spetta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale.

Il versamento dell'addizionale è effettuato, in acconto e saldo, unitamente al versamento eseguito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto dell'addizionale è calcolato in misura pari al trenta per cento dell'addizionale complessivamente determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente. Ai fini del calcolo dell'acconto il contribuente o il sostituto d'imposta assume la misura di aliquota deliberata per l'anno di imposta. Se la delibera di determinazione dell'aliquota è pubblicata entro il 15 febbraio dell'anno di imposta si definisce l'acconto con la misura deliberata. Se la pubblicazione ha avuto luogo successivamente al 15 febbraio dell'anno di imposta l'acconto è determinato con la misura di aliquota già in vigore nell'anno antecedente.

Per i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l'acconto dell'addizionale è determinato dai sostituti d'imposta e trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo.

Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di rate pari a undici, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica soluzione.

L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

ARTICOLO 6 – NORME DI RINVIO

Ai fini del rimborso, dell'accertamento, come pure di ogni ulteriore aspetto applicativo del tributo non contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative o di prassi amministrativa emanate in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche, tempo per tempo vigenti.

Nel caso in cui, successivamente all'adozione del presente Regolamento, siano approvate modifiche normative atte a comportare una diversa modalità di applicazione dell'addizionale comunale IRPEF esse troveranno immediata applicazione, nelle more dell'adozione da parte del Comune delle norme regolamentari di adeguamento.

ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI ALIQUOTA PER L'ANNO 2007

Per l'anno di imposta 2007 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF è stabilita in misura pari a 0,6 punti percentuali.

Tale misura ingloba l'aliquota già applicata nell'anno di imposta 2006.

ARTICOLO 8 – SOGLIA DI ESENZIONE

Sono esenti le persone fisiche che abbiano percepito nell'anno 2006 un reddito personale complessivo, su base annua, non superiore a euro 8.000.

ARTICOLO 9: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI ALIQUOTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2008

Per l'anno di imposta 2008 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF è stabilita in misura pari a 0,6 punti percentuali.

Per l'anno 2008 sono esenti dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF le persone fisiche che abbiano percepito nell'anno 2007 un reddito personale complessivo, su base annua, non superiore a euro 8.000.